

REPUBBLICA ITALIANA

**Contratto**

**Servizio di supporto integrativo di natura transitoria di assistenza tecnica e gestionale nell'ambito delle attività connesse ai Programmi FSE a titolarità di ANPAL - ex art.63, comma 2, lettera c D.Lgs. 50/2016 (CIG 76795748F0)**

Il dr. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 01/10/1969 nella sua qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in rappresentanza della Agenzia medesima, codice fiscale 97889240582, nel contesto del presente atto indicata per brevità anche solo come “Anpal” o “Agenzia”

*- da una parte -*

e la d.ssa Marina Rotili, nata a Matelica (MC) il 14/08/1965 nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 6/11/2018 dal dott. Giovanni Vicini, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia Rep. 224459 della società EY Advisory S.p.A., con sede in Milano, Via Meravigli,14, codice fiscale 13221390159, Impresa capofila e mandataria di RTI costituito con Consedin S.p.A., con sede in Roma, Via Innocenzo XI, n.8 codice fiscale 07950990585, giusto mandato irrevocabile conferito con atto autenticato nelle firme, per tutti i rappresentanti della suddetta società, dal dott. Paolo Ferrari notaio in Roma, con atto in data 8 novembre 2018 (di seguito, per brevità, anche solo “RTI”), rep. 3407.

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che con contratto stipulato in data 01/08/2017 (ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b] del D.Lgs. n. 163 del 2006), Anpal ha affidato al RTI composto da EY Advisory S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. e Consedin S.p.A., lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica e gestionale nell'ambito dei processi di attuazione dei PON FSE a titolarità di Anpal, con termine individuato per la conclusione delle attività al 01/10/2018 (CIG 7160118C48);

- che in virtù delle motivazioni illustrate nel decreto direttoriale n. 449, adottato in data 08/11/2018, Anpal ha necessità e quindi l'intenzione di affidare al RTI un nuovo breve periodo di servizio (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c], del D.Lgs. n. 50 del 2016), nelle more dell'espletamento di autonoma gara avviata con determina n. 414 del 09/10/2018;

- che l'Agenzia ha richiesto alle Imprese titolari del contratto suddetto (CIG 7160118C48) di presentare proposta tecnico-economica a riguardo, anche precisando gli specifici ambiti di intervento da considerare;

- che con nota del 17/10/2018 le suddette Imprese (fatta eccezione, per PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) hanno quindi trasmesso la propria definitiva proposta tecnico-economica, come sopra richiesta;

- che tale proposta (già allegata alla determina a contrarre appresso individuata e ad ogni buon fine anche in copia riallegata al presente atto per costituirne parte integrante) risulta rispondente sotto il profilo sia tecnico che economico allo specifico fabbisogno dell'Agenzia nel periodo a venire;

- che, con il citato decreto direttoriale dell'8/11/2018 n. 449, Anpal ha assunto la determinazione di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi,

secondo i termini realizzativi e le condizioni economiche precisate nella suddetta proposta;

- che tale determinazione è stata assunta per le motivazioni in fatto ed in diritto ivi rappresentate, che ad ogni buon fine anche con il presente atto si confermano;

- che prima d'ora, attraverso il sistema AVCPASS, sono state effettuate in relazione alle Imprese fornitrici le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti necessari per la stipula del contratto, dalle quali non sono emerse circostanze impeditive della stipula detta (per i cd. controlli antimafia, v.si quanto specificato all'art. 13);

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

## ARTICOLO 1

### NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia ed il RTI, comprese tutte le norme e clausole quivi richiamate;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale applicabili all'Agenzia;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

## ARTICOLO 2

### OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, il RTI si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo ed in relazione al sistema di competenze di Anpal nell'ambito del Programmi FSE a titolarità della medesima, i servizi di assistenza tecnica e gestionale descritti nella proposta tecnico-economica unita al presente atto, in conformità, per quanto di ragione, alle modalità organizzative e metodologiche già pattuite per il su indicato contratto identificato dal CIG 7160118C48.

## ARTICOLO 3

### DURATA DEL RAPPORTO, DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento avrà decorrenza e sarà eseguibile dal giorno successivo alla comunicazione al RTI delle intervenuta approvazione del contratto stesso ed avrà una durata di mesi 5 (cinque).

In considerazione della funzione del rapporto costituito con il presente contratto, ovvero la copertura del servizio di supporto in questione nelle more dell'espletamento di procedura di gara autonoma in corso, l'Agenzia si riserva il diritto di recedere dal medesimo, con preavviso minimo di giorni 20, qualora prima del termine di conclusione sopra indicato dovesse pervenire ad eseguibilità contratto sottoscritto in esito alla procedura di gara suddetta. In tale ipotesi, verranno al RTI fornitore solamente riconosciuti i corrispettivi maturati alla data di operatività del recesso, con esclusione di ogni altra indennità, comunque denominata.

Per le medesime ragioni, il rapporto oggetto del presente contratto potrà essere prorogato - ai medesimi patti e condizioni - sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, qualora ciò risulti necessario in ragione dell'andamento delle procedura di gara su indicata.

L'Agenzia, inoltre, potrà recedere o dichiarare risolto il presente contratto, con preavviso minimo di giorni 20, qualora, in corso di esecuzione, dovesse sopravvenire la disponibilità di Convenzione CONSIP per servizi corrispondenti la quale presenti tariffe di impegno delle relative risorse esperte inferiori (a livello di gruppo) rispetto a quelle stabilite per le risorse da impiegarsi in esecuzione del presente contratto.

#### ARTICOLO 4

##### MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il RTI si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il RTI dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il RTI si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Le modalità e le condizioni di realizzazione dei servizi quivi affidati sono, in via generale e salvo quanto quivi diversamente stabilito, quelle già stabilite per il precedente su individuato contratto dell'1/08/2017 CIG 7160118C48, che si intende a questo fine qui interamente riproposto.

Con apposito atto esecutivo del presente contratto il RTI potrà designato responsabile esterno del trattamento dei dati comunque trattati in esecuzione degli impegni quivi assunti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

## ARTICOLO 5

### CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il RTI dovrà formulare, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento.

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione da parte del RTI in apposite relazioni periodiche di "Stato Avanzamento Lavori": la prima, relativa al primo trimestre di attività; la seconda, relativa al residuo periodo di esecuzione, con funzione anche di riepilogo generale di tutte le attività svolte e dei corrispettivi complessivi maturati.

Tali relazioni dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel Piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmate e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e/o servizi attesi.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

In ogni caso, dovrà essere trasmesso l'originale dello strumento, previamente condiviso con l'Amministrazione, attraverso il quale sarà registrato l'impegno del personale del RTI. All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno anche analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante del RTI specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. n. 45/2000) della integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Agenzia entro venti giorni naturali e consecutivi dalla conclusione del periodo di riferimento.

## ARTICOLO 6

### CORRISPETTIVI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del RTI è stabilito in Euro 384.921,51 (trecentottantaquattromilanovecentoventuno/51) oltre IVA come per legge, secondo le tariffe unitarie, la ripartizione per voci e linee di attività indicate nell'unita proposta tecnico-economica.

Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza del RTI si farà riferimento alle tariffe unitarie come sopra convenute, da applicarsi ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati.

La ripartizione dei suddetti corrispettivi all'interno del RTI è quella indicata nell'unita proposta tecnico-economica.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

## ARTICOLO 7

### FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento degli importi indicati all'articolo precedente verrà effettuato, nei termini di cui alla normativa applicabile, sulla base delle Relazioni periodiche approvate e quindi in ragione dei corrispettivi maturati ivi indicati e giustificati.

Tale pagamento è comunque subordinato:

a) alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di

b) ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno degli atti richiamati nella premessa e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);

b) all'approvazione, da parte dell'Agenzia, delle relazione finale cui al precedente art. 5;

c) alle prescritte verifiche di regolarità e conformità.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza della relazione finale trasmessa), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Agenzia potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;

- agire per la risoluzione del contratto in danno del RTI inadempiente.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione, separatamente per ciascuna Impresa del RTI, secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata la ritenuta dello 0,50 per cento di legge, da svincolarsi a seguito della conclusione dell'appalto, previa ultimazione delle verifiche relative e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva per ciascuna Impresa.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, con le ritenute di legge, sui conti correnti bancari o postali intestati alle rispettive Società del RTI e dedicati alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A mezzo del presente contratto ciascuna impresa partecipante al RTI conferma gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, *ex lege* sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali, già comunicati per il contratto da ultimo pervenuto a scadenza (CIG 7160118C48).

In ogni caso più specifica e analitica conferma di tali estremi e dati verrà separatamente fornita da ciascuna Impresa ai sensi di legge.

Il RTI ed in via autonoma tutte le imprese costituenti il medesimo si impegnano a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili al RTI, nei termini massimi di legge, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle

obbligazioni contrattuali assunte.

Il RTI assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Lo stesso RTI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## ARTICOLO 8

### VERIFICHE

Le prestazioni fornite dal RTI saranno oggetto, anche ai sensi degli artt. 312 e segg. del DPR. n. 207/2010, di tutte le tipologie di verifica di legge ed in particolare delle seguenti:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti), completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle pertinenti disposizioni degli atti in premessa richiamati, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato di gara e dei Piani di lavoro approvati

La prestazione della necessaria collaborazione rispetto all'espletamento di tutti

gli eventuali momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, disposti ed eseguenti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il RTI obbligo contrattuale espresso, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

## ARTICOLO 9

### PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, l'Agenzia applicherà il sistema di penali già stabilito per il contratto dell'1/08/2017 (CIG 7160118C48), già sopra richiamato.

Resta comunque stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali come sopra previste, l'Agenzia potrà sempre richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 10 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al RTI a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il RTI dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Agenzia la facoltà, previa comunicazione al RTI, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al RTI i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento stesso, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### ARTICOLO 10

##### DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il RTI costituisce un deposito cauzionale di euro 19.246,08 pari al 5% (percentuale così determinata ai sensi dell'art. 93, primo comma, del D.Lgs. n. 50 del 2016) del corrispettivo contrattuale, a mezzo Polizza Fidejussoria n° 2230958 rilasciata da COFACE S.A. in data 08/11/2018, da valere, secondo i termini di legge, sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. Detta cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità alle disposizioni di legge applicabili. In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento

della richiesta da parte dell'Agenzia medesima. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## ARTICOLO 11

### RICHIAMI

Per quanto concerne la proprietà di eventuali prodotti realizzati, la tutela dei brevetti e dei diritti d'autore, gli obblighi in materia di riservatezza e tutela dei dati, i profili di responsabilità e gli obblighi in materia di lavoro ed ogni altro profilo di responsabilità comunque derivante dal presente contratto, si applica la disciplina già applicabile al contratto, fra le medesime parti, da ultimo pervenuto a scadenza (CIG 7160118C48). Non è consentito il ricorso al subappalto.

## ARTICOLO 12

### CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente - con esclusione di ogni rimedio arbitrale - sarà quello di Roma.

## ARTICOLO 13

### VERIFICHE ANTIMAFIA, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

L'Agenzia fa presente di aver prima d'ora richiesto alle competenti Prefetture - tramite accesso al sistema telematico dedicata denominato BDNA - il rilascio, per ciascuna delle Imprese costituenti il RTI, delle informazioni

antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Le parti si danno quindi reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato, per ragioni di urgenza, prima che sia scaduto il termine di 30 gg. riconosciuto alle Prefetture - UTG per il rilascio delle Informazioni dette e quindi espressamente sotto la condizione risolutiva prevista al comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 cit..

Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, il RTI espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che le Imprese del RTI sono tenute a versare, competendo quindi loro la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Il presente contratto è stipulato, ai sensi di legge, in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti.

Questo atto, si compone di 15 facciate e sin qui della quindicesima.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per A.N.P.A.L.

il Direttore Generale

dott. Salvatore Pirrone

per il RTI

d.ssa Marina Rotili